

ORIGINALE B



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. [REDACTED] Ruolo
Generale promossa

DA:

[REDACTED]
(avv. Vittorio Vecchi)

contro

Helvetia assicurazioni s.p.a.
[REDACTED]

CONCLUSIONI COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come
rinnovellato dalla L.69/'09.

Motivi della decisione

Nessuna contestazione sull' *an.*

L'attrice era trasportata pertanto la compagnia convenuta
è responsabile ai sensi dell'art. 141 codice delle

SENT. N. 6189/14

R.G. N. [REDACTED]

C.R.N. 3870/14

REP. N. 6130/14

Spedita:

10/7/'14

Depositata il:

27 OTT. 2014

OGGETTO:

r.c.a.

assicurazioni private.

Tutte le contestazioni si incentrano, dunque, sul *quantum*.

L'eccezione relativa alla non verificabilità strumentale del danno temporaneo dedotto non può essere presa in considerazione sulla base del principio che la legge è successiva al sinistro.

Nel caso dedotto quindi non si applica la normativa per il principio che *tempus regit actum*.

In questo senso si sono espressi la maggior parte dei colleghi dell'Ufficio.

Il sinistro è avvenuto prima della riforma introdotta dall'art.32 comma 3 L.27/2012 (modifica all'art.139 CDS). Pertanto la quantificazione va fatta a prescindere dall'accertamento strumentale, come al prevalente giurisprudenza appare orientata. Ammesso e non concesso che la norma disponga in tale sanse. Si segnala infatti "L'art. 32 comma 3 ter della L. 27/2012 recita testualmente: *le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente*". Sempre l'art. 32 della L. 27/2012, ma questa volta il comma 3 quater recita: *Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.*

Dallo studio di queste due disposizioni non v'è chi non veda che nel comma 3 quater è stabilito che l'esistenza della lesione deve essere accertata "visivamente o strumentalmente": si utilizza dunque la

disgiunzione "o" ad evidenziare l'alternatività del metodo strumentale.

Perciò, nell'apparente contraddizione fra i due commi (il comma 3 ter parrebbe richiedere l'accertamento strumentale del danno), deve ritenersi prevalente la norma dell'art. 32 c. 3 quater, che definisce l'accertamento del danno biologico complessivamente considerato e che prevede appunto che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti valida, "visivamente", con ciò intendendosi, secondo la più valida interpretazione, l'accertamento effettuato in sede di visita medico legale (v. sent. N. 1443/12 GdP Padova, conf. Giudice di Pace di Torino, 28 novembre 2012, n. 8892): "Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l'adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi. In sostanza, il richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione del danno biologico che fa comunque riferimento all'accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate. Tanto evidenzia anche come non si possano modificare i quesiti sinora posti in sede istruttoria ai CTU visto che si

finirebbe per influire in modo atecnico su degli accertamenti che essi devono effettuare in base a tecniche di consolidata esperienza medica che non possono certo venir modificate in sede legislativa con semplici specificazioni della definizione del danno biologico già esistente nel compendio legislativo."

La novella comunque non si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore ed ai processi in corso. Infatti l'art. 11 delle preleggi suggerisce che la norma trovi applicazione limitatamente ai fatti illeciti verificatisi a decorrere dal 24 marzo 2012 (non essendo i commi *ter* e *quater* in esame previsti nel precedente d.l.). Infatti la Cassazione ha preferito inquadrare sistematicamente le norme processuali come aventi natura sostanziale, qualora siano relative all'ammissibilità ed efficacia delle prove civili (v. infatti Cass. n. 4225/07 secondo cui *"in tema di impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, e con riferimento al principio della distribuzione dell'onere probatorio, le norme degli articoli 2722 e 2726 cod. civ. hanno natura non processuale, bensì sostanziale, non solo per essere contenute nel codice civile, ma soprattutto perché consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda. Viceversa, hanno carattere processuale - e sono infatti inserite nel codice di procedura civile - le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove. Uguale soluzione deve essere adottata per le ulteriori disposizioni del secondo titolo del sesto libro del codice civile e per le altre analoghe dello stesso codice, come l'articolo 1417 cod. civ.,*

poiché di quel principio costituiscono applicazioni, specificazioni, deroghe. Le suddette norme, infine, stante il loro carattere particolare, non possono essere considerate espressione di principi informatori della materia, alla stregua di quanto è stato deciso da Corte costituzionale 6 luglio 2004 n.206, come invece è da qualificarsi l'articolo 2697 cod. civ. che quel principio sancisce.

Nella specie, a maggior ragione trattandosi di regime probatorio delle presunzioni, appare evidente che la norma non possa avere efficacia retroattiva.

Sul danno morale a detto che deve essere riconosciuto in misura del 25% sulla scorta dell'orientamento del Tribunale di Bologna (v. Dott. Candidi Tommasi sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009), cui il giudice adito non intende discostarsi.

Invero La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III, 3 marzo 2009, n.5057 ha stabilito che anche sulle lesioni od. micropermanti va riconosciuto il danno morale. Il Tribunale di Bologna pubblicando le proprie tabelle per il risarcimento del danno biologico uniformandosi a quelle del Tribunale di Milano, ha precisato che:.... laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

Lo stesso aumento percentuale viene applicato dal Tribunale di Bologna anche al danno biologico

temporaneo.

Ma vi è di più già dopo le Sezioni Unite dell' 11 Novembre 2008, la stessa successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito come il danno morale goda di una propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di tutela (Cass. Sez. III 28 novembre 2008 n. 28407, Cass. Civ. Sez. III 12 dicembre 2008 n. 29191, Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 2009 n. 11701)

Si è poi giunti anche alla smentita legislativa delle Sezioni Unite con il D.P.R. 3 marzo n. 37 ed infine con il D.P.R. 30 Ottobre 2009 n. 181 ove si introduce un regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.

In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale, infatti art. 1 lett. b) per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.

Parafrasando l'estensore di una sentenza della Corte di Appello di Torino sull'argomento si può dire che: sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica. Tale danno che la più recente giurisprudenza tende a riconoscere interpretando le sentenze della Cassazione a Sezione Unite del novembre 2008, nel senso che non hanno negato autonomo rilievo al danno morale, anche se all'interno del genus danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione pochi giorni dopo le pronunce a

Sezioni Unite con la sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008 ha affermato che: **l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte**".

Tale concetto è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, nella quale si afferma: **nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.**

Dopo pochi mesi le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009 hanno confermato la configurabilità del danno morale cd *pretium doloris* quale categoria autonoma all'interno del genus danno non patrimoniale.

Subito dopo sempre le Sezioni Unite con la sentenza n. 3677 del 16/02/2009 hanno stabilito che: **Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato.**

Con questa sentenza la Suprema Corte a Sezioni Unite riconosce il danno morale come autonoma categoria all'interno del danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 5057 del 03/03/2007 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza di 2° grado visto che: **Il danno morale - già riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - è stato quindi erroneamente escluso dal giudice di appello.**

Ma anche la giurisprudenza di merito non è da meno

visto che per esempio il Tribunale di Torino stabilisce che: la sentenza delle S.U. nr. 26975/2008 non giustifica in alcun modo letture abolizioniste del danno morale ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale ovvero deve trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2667 del 03/12/2008 in un caso di incidente stradale ha riconosciuto: il danno morale all'attore nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico.

Anche il Tribunale di Milano con due successive sentenze (n. 14529 del 09/12/2008) ha stabilito che bisogna: rendere risarcibile ogni profilo di danno non patrimoniale che trovi riconoscimento e tutela a livello delle norme e dei principi costituzionali, come appunto il danno morale. (sentenza n. 14528 del 09/12/2008) deve essere accordato il risarcimento del danno morale.

Sempre il Tribunale di Milano con la sentenza n. 74 del 07/01/2009 dinanzi ad una invalidità dell' 1% di danno biologico dispone un aumento del danno non patrimoniale (alias morale) di circa $\frac{1}{3}$.

Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 21/2009 del 12/01/2009 riconosce: il danno morale soggettivo nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico subito per il ristoro delle sofferenze e dei turbamenti patiti.

Anche il Tribunale di Bologna G.U. Dott. Candidi Tommasi nella sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009 dinanzi ad una IP del 3% stimabile in € 3.444,00 personalizza in aumento per ulteriori € 821,88 ovvero $\frac{1}{4}$ ritenendo: necessario procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della sofferenza morale da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Conforme (Trib. Di Arezzo sent. n. 19/09 del 13/02/2009; Trib. Di Milano sent. n. 2334 del 19/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 74 del 20/02/2009; Trib. Di Novara sent. n. 23 del 26/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 109 del 02/04/2009; Trib. Di Arezzo sent. n. 356 del 19/04/2009).

Anche la Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo la normativa comunitaria disapplicando quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto espressamente dalle stesse pronunce delle sezioni unite. Per concludere sul punto la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. 6 II-107)

In conclusione il convenuto dovrà risarcire una ulteriore somma pari al 25% a titolo di personalizzazione del danno da calcolarsi sul danno biologico, nella sola componente permanente.

Pertanto stando alla determinazione del CTU la quantificazione è la seguente:

IP del 2% ammonta ad euro 1.602; le temporanee (104+348+232) ammontano ad euro 684. Danno morale (25% su 1600) ammonta ad euro 400, CTU e CTP vanno quantificate in €.854, va quindi detratto l'acconto di €.1.800.

Le spese stragiudiziali non vanno riconosciute sia perché non motivate e non provate nel loro quantum – comunque - in quanto assorbite da quelle giudiziali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3501/'13,

- Condanna la convenuta compagnia a pagare IP per euro 1.600; le temporanee ammontano ad euro 654. Danno morale (25% su 1600) ammontano ad euro 400, CTU e CTP vanno quantificate in €.854, oltre alle spese mediche riconosciute dal CTU pari ad €. va quindi detratto l'acconto di €.1.800, somma già versata dalla compagnia,
- condanna altresì il convenuto a pagare le spese legali quantificate in €. 1.300,00, oltre agli accessori di legge (Iva e CPA).

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

il2.7.OTT.2014.....

IL CANCELLIERE

Dott. Rosella Rotundo